

RICHIAMI ESSENZIALI all'O.M. ESAMI DI STATO n. 55 del 22.3.2024

**nell'ambito delle misure di accompagnamento
alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE**

Con riferimento a:

- Controllo documentazione candidati
- Requisiti ammissione candidati all'esame di stato
- Tipologie di irregolarità riscontrabili
- Verifica crediti

Articolo 16, c. 7

(Riunione preliminare della commissione/classe)

*7. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, **esamina:***

- a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;*
- b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;*
- c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;*
- d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 11, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;*

Articolo 16, c. 7

(Riunione preliminare della commissione/classe)

7. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, **esamina:**

- e) il documento del consiglio di classe di cui all'art. 10;**
- f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;**
- g) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;**
- h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione;**
- i) l'eventuale dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo dell'Istruzione secondaria di secondo grado.**

O.M. n. 55/2024				
Requisiti di ammissione all'Esame di Stato 2024				
	Candidati interni		Candidati esterni	
	Art. 3 (Candidati interni)		Art. 4 (Candidati esterni) Art. 5 (Esame preliminare dei candidati esterni) Art. 7 (Assegnazione dei candidati esterni alle commissioni)	
PCTO	Non richiesto	O.M. n. 55/2024 Art.3, c. 1 lettera a)	Non richiesto	O.M. n. 55/2024 Art. 4, c. 4
Invalsi	Vedi O.M. n. 55/2024 Richiesto d. lgs. 62/2017, art. 13, c. 2 lettera b)		vedi O.M. n. 55/2024 Richiesto d. lgs. 62/2017, art. 14, c. 3	

Articolo 16, c. 8

(Riunione preliminare della commissione/classe)

8. **Il presidente della commissione**, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

a) qualora rilevi irregolarità **che appaiano prima facie insanabili**, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, **dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale**. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale;

b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;

c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE CANDIDATI

Esempi			
	Criticità riscontrate	Soluzione	RIFERIMENTO O.M. n. 55/2024
Caso A	Mancanza titolo d'accesso <ul style="list-style-type: none"> • Diploma I ciclo • Idoneità alla classe V • ... • ... 	Irregolarità sanabili o insanabili Inviare comunicazione a USR per le irregolarità prima facie insanabili e assolutamente insanabili	Articolo 16, c. 8 8. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, a) qualora rilevi irregolarità che appaiano prima facie insanabili , prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale . La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale; b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame , invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe ; c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato , invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento .
Caso B	Crediti errati	Riconvocazione del Consiglio di Classe	
Caso C	Mancanza documenti da consegnare a cura dei candidati	Richiesta di regolarizzazione all'interessato	

Articolo 11, c. 1 (Credito scolastico)

1. Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un **massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. [...] il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico **a ogni candidato interno**, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo.

<u>Allegato A al d. lgs. 62/2017</u>			
Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7 - 8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Articolo 11, c. 4 (Credito scolastico)

4. Per i **candidati interni** sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a)

Nei **corsi quadriennali**, il **credito è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta;**

b)

Nei casi di **abbreviazione per merito**, il **credito è attribuito[...]** per la **classe quinta non frequentata nella misura massima prevista[...]**, pari a **15 punti**

c)

Se i candidati **non sono in possesso dei crediti per classi terza o quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta **il credito è attribuito in base ai risultati conseguiti per idoneità o promozione** oppure **esami preliminari** sostenuti negli anni scolastici precedenti come candidati esterni

d)

Se i candidati degli IIPP del vigente ordinamento provengono da percorsi leFP e non sono in possesso di credito per terzo o quarto anno, in sede di scrutinio finale, **il credito è attribuito in base al credito formativo riconosciuto al passaggio all'istruzione professionale** (tenendo conto anche di eventuali verifiche in ingresso e titoli leFP posseduti)

e)

Se gli studenti frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione agli esami di Stato, il **credito scolastico** - quando non presente - è attribuito con **7 punti per la classe terza**; per **8 punti per la classe quarta** (se non frequentate). Qualora lo studente sia in possesso di **idoneità o promozione alla classe quarta**, per la **classe terza** è attribuito il **credito** acquisito **in base a idoneità o promozione**, con **ulteriori 8 punti per la classe quarta.** 8

VERIFICA CREDITI

Articolo 11, c. 5 (Credito scolastico)

5. **Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare per quanto riguarda il credito del secondo periodo si fa riferimento alla tabella ALL. A del D.LGS 62/2017 relativamente al punteggio per il quarto anno, moltiplicando per 2 il punteggio previsto, in misura non superiore ai 25 punti; per il terzo periodo il riferimento è la media dei voti assegnati correlata alle fasce di credito del quinto anno (tabella ALL. A D.LGS 62/2017)**

<u>Allegato A al d. lgs. 62/2017</u>				
Media dei voti	Credito Secondo periodo		Credito Terzo periodo	
	Fasce di credito IV ANNO	X 2	Fasce di credito V ANNO	Identico
M < 6	-		7 - 8	7 - 8
M = 6	8 - 9	16-18	9 -10	9 -10
6 < M ≤ 7	9 -10	18-20	10 - 11	10 - 11
7 < M ≤ 8	10 - 11	20-22	11 - 12	11 - 12
8 < M ≤ 9	11 - 12	22-24	13 - 14	13 - 14
9 < M ≤ 10	12 -13	24-25	14 - 15	14 - 15

Articolo 11, cc. 7, 8 (Credito scolastico)

7. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

8. Per i **candidati esterni** sono previsti e disciplinati i seguenti **casi particolari**:

a)

*per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati **idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:*

- i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;*
- ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;*
- iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.*

b)

*per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle **classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.***